



## **Comune di Sulzano**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Approvato con delibera di C.C. n.° 56 del 30.04.2013

## COMUNE DI SULZANO (BS)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

#### INDICE:

Art. 1 - Istituzione e regolamentazione del Tares.

Art. 2 – Oggetto dell'imposizione.

Art. 3 – Soggetti passivi.

Art. 4 – Determinazione superficie imponibile.

Art. 5 – Determinazione tariffe.

Art. 6 – Tariffa utenze domestiche.

Art. 7 – Tariffa utenze non domestiche.

Art. 8 – Maggiorazioni tariffarie.

Art. 9 – Esenzioni e riduzioni.

Art. 10 – Occupazioni temporanee.

Art. 11 – Dichiarazione.

Art. 12 – Versamenti.

Art. 13 – Versamento minimo.

Art. 14 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 15 – Funzionario responsabile.

Art. 16 – Attività di accertamento.

Art. 17 – Sanzioni.

Art. 18 – Riscossione coattiva.

Art. 19 – Rimborsi.

Art. 20 – Interessi.

Art. 21 – Contenzioso e istituti deflativi.

Art. 22 – Entrata in vigore e rinvio.

### **Art. 1 - Istituzione e regolamentazione del Tares.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito denominato "Tares"), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.
2. L'applicazione del tributo di cui al comma 1 nel Comune di Sulzano (Bs) è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 14, c. 22, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.
3. Richiamato il regolamento di Igiene Urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 28/03/2013.

### **Art. 2 – Oggetto dell'imposizione.**

1. Il tributo si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Nel caso di locali vuoti e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas).
4. Sono esclusi da tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (es.: locali delle abitazioni aventi altezza inferiore a metri 1.20, locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all'attività agricola.
5. Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 3 – Soggetti passivi.**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 4 – Determinazione superficie imponibile.**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è in ogni caso quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/ 2008.

#### **Art. 5 – Determinazione tariffe.**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
4. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui al

periodo precedente, ha effetto dal 1\* gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 6 – Tariffa utenze domestiche.**

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate con decorrenza dalla data della variazione anagrafica.
3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno n. 6 mesi.
4. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, il calcolo del tributo verrà effettuato sulla base del numero di persone, dichiarate dal soggetto passivo, che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

#### **Art. 7 – Tariffa utenze non domestiche.**

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Il Consiglio Comunale utilizzerà anche la suddivisione delle utenze nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto; qualora siano presenti sul territorio attività non direttamente

inquadabili in alcuna di tale categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti maggiormente simile.

3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

#### **Art. 8 – Maggiorazioni tariffarie.**

1. Alla tariffa di cui all'art. 5 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di deliberare l'aumento della maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove esso è ubicato. **(Non previsto solo per l'anno 2013)**

3. All'importo del Tares, con esclusione della quota di cui ai commi precedenti, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 9 – Esenzioni e riduzioni.**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie

a) abitazioni con unico occupante ultra sessantacinquenne: riduzione del 20 %

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, entro il termine massimo di gg. 90 per anno solare: riduzione del 20%

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;

d) Utilizzo del composter: riduzione del 10%;

e) Famiglie residenti con disabile al 100%: riduzione del 50%;

f) Trattorie in loc. Nistisino non servite che conferiscono in isola ecologica: riduzione del 20%; le attività dovranno presentare all'ufficio tributi copia delle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio comprovanti l'effettivo utilizzo in via esclusiva dell'isola ecologica.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta porta a porta, il tributo è dovuto nella misura del 40 % se la distanza è superiore a metri 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza suddetta viene calcolata dal confine di proprietà, incluse eventuali strade private, al più vicino punto di raccolta. Il punto di raccolta è una area concordata con l'Amministrazione Comunale in cui i contribuenti depositano i rifiuti la sera prima del passaggio del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo l'ecocalendario distribuito agli utenti all'inizio dell'anno solare (e pubblicato sul sito istituzionale del Comune) e in conformità con il regolamento di igiene urbana approvato con delibera di C.C. n. 51 del 28.03.2013.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Per le utenze domestiche, nella modulazione della tariffa il Consiglio Comunale assicura riduzioni della parte variabile per la raccolta differenziata quando si potranno quantificare.

7. Per le utenze non domestiche, il Consiglio Comunale delibera l'applicazione, alla parte variabile della tariffa, di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

#### **Art. 10 – Occupazioni temporanee.**

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 80 %.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap e per l'IMU.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 8.

#### **Art. 11 – Dichiarazione.**

1. La dichiarazione Tares deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso il Servizio Tributi del Comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale comunale [www.comune.sulzano.bs.it](http://www.comune.sulzano.bs.it); tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano al Servizio Tributi del Comune, che rilascerà copia per ricevuta, spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it)).
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale, tranne nel caso di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

### **Art. 12 – Versamenti.**

1. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 8, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale, a disposizione presso il Servizio Tributi del Comune.
2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24 / bollettino di versamento precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
3. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 8, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno; per il solo anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato a maggio.
4. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 13 – Versamento minimo.**

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

### **Art. 14 – Rateizzazione dei pagamenti.**

1. Sia la Tares ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
  - 24 rate mensili di pari importo elevabili a n. 36 rate se le somme dovute sono superiori a € 25.822,84=.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 25.822,84=, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

#### **Art. 15 – Funzionario responsabile.**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 16 – Attività di accertamento.**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è

possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 17 – Sanzioni.**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30 % del tributo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 4, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 18 – Riscossione coattiva.**

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procede alla riscossione del dovuto qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 19 – Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 20 – Interessi.**

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 21 – Contenzioso e istituti deflativi.**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Al Tares si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati negli articoli 8 - 9 10 disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione.

**Art. 22 – Entrata in vigore e rinvio.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, dal Dpr n. 158/1999 e dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.